

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E ARTICOLATA

Con il presente disegno di legge si adempie agli obblighi di legge previsti dall'art.50 del d.lgs. 118/2011 secondo il quale la Regione, entro il 31 luglio, approva con legge l'assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertati in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente.

Si provvede infatti al necessario adeguamento dei residui attivi e passivi presunti, iscritti con il bilancio di previsione 2024-2026, alle effettive risultanze contabili al 31/12/2023, con le conseguenti variazioni negli stanziamenti di cassa.

Si provvede, inoltre, a variazioni nella competenza degli esercizi 2024-2026 principalmente a seguito della revisione dei cronoprogrammi della spesa con vincolo di destinazione. In particolare, vengono rimodulati nel triennio il FSE+ 2021-2027, il FSC 2021-2027 (a seguito della rimodulazione dei piani finanziari dell'Accordo per la Coesione approvato dal CIPESS il 23 aprile scorso) e il PNRR.

Nell'esercizio 2024 le variazioni, pari a -48,6 milioni di euro, risultano necessarie al fine di adeguare le previsioni di entrata e di spesa di competenza del bilancio 2024-2026 alle ulteriori assegnazioni di fondi vincolati (+74,9 milioni di euro) mentre, non avendo contratto mutui nell'esercizio, la corrispondente autorizzazione, pari a 123,5 milioni, viene azzerata.

Allo stesso tempo si effettuano anche variazioni compensative tra capitoli di spesa obbligatoria sull'esercizio 2024.

Le variazioni sugli esercizi 2025-2026 (+12,2 milioni di euro – esercizio 2025; +45,3 milioni di euro – esercizio 2026), come già detto, riguardano unicamente l'iscrizione di fondi aventi natura vincolata provenienti dallo Stato e dalla UE.

Resta invariato il rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (All. n. 4/1 d.lgs. 118/2011).

L'articolo 1 evidenzia l'adeguamento dei residui attivi e passivi alle effettive risultanze contabili del rendiconto 2023.

L'articolo 2 evidenzia l'adeguamento della giacenza di cassa alle effettive risultanze contabili del rendiconto 2023.

Gli articoli 3 e 4 riportano variazioni nella competenza e nella cassa per gli esercizi 2024-2026.

L'articolo 5 riporta l'autorizzazione del mutuo per investimenti degli esercizi 2024-2025-2026. Tale articolo sostituisce quello corrispondente del Bilancio di previsione 2024-2026 poiché, con l'assestamento, si tiene conto del fatto che, non avendo contratto mutui nell'esercizio, la corrispondente autorizzazione viene azzerata (-123,5 milioni); inoltre è necessario incrementare il

debito della quota reimputata all'esercizio 2024 con il Riaccertamento ordinario dei residui (+62,1 milioni).

L'articolo 6 espone l'ammontare delle quote accantonate e vincolate del saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2023.

L'articolo 7 approva le conseguenti variazioni agli allegati al bilancio 2024-2026.

L'articolo 8 evidenzia l'adeguamento del Fondo regionale integrativo trasporti.

L'articolo 9 reca la dichiarazione d'urgenza.

Il presente disegno di legge è corredato degli allegati obbligatori previsti dalla normativa regionale e degli altri documenti previsti dalla legislazione statale.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Liguria per l'acquisizione del parere di cui all'articolo 5, comma 3, lett. a) della legge regionale 20 dicembre 2012, n. 49 (Disposizioni di adeguamento della normativa nazionale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ed in materia di controlli contabili) con riserva di recepire le eventuali prescrizioni del Collegio in ordine al medesimo.

(Residui attivi e passivi)

1. I dati presunti, relativi ai residui attivi e passivi riferiti alla chiusura dell'esercizio finanziario 2023, riportati, rispettivamente, nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio 2024, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2023. Le differenze tra l'ammontare dei residui definitivi dell'esercizio finanziario 2023 e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2024 sono evidenziate nell'apposito allegato alla presente legge. L'importo dei residui attivi e passivi iniziali al 1° gennaio 2024 è il seguente:

Residui attivi: euro 2.249.243.848,40.

Residui passivi: euro 1.801.999.027,60.

Art. 2.

(Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2024)

1. Il fondo di cassa al 1° gennaio 2024 è rideterminato in euro 427.463.289,17.

Art. 3.

(Stato di previsione dell'entrata)

1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione sono apportate le seguenti variazioni:

anno finanziario 2024

diminuzione per euro 48.637.990,55 in termini di competenza e diminuzione per euro 1.516.984.046,76 in termini di cassa;

anno finanziario 2025

aumento per euro 12.215.266,73 in termini di competenza;

anno finanziario 2026

aumento per euro 45.265.881,67 in termini di competenza.

Art. 4.

(Stato di previsione della spesa)

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione sono apportate le seguenti variazioni:

anno finanziario 2024

diminuzione per euro 48.637.990,55 in termini di competenza e diminuzione per euro 1.516.984.046,76 in termini di cassa;

anno finanziario 2025

aumento per euro 12.215.266,73 in termini di competenza;

anno finanziario 2026

aumento per euro 45.265.881,67 in termini di competenza.

Art. 5.

(Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 21 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2024-2026))

1. L'articolo 3 della l.r. 21/2023, è sostituito dal seguente:

“Articolo 3

(Autorizzazione alla contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento per la copertura degli investimenti per gli esercizi 2024, 2025 e 2026).

1. Ai sensi dell'articolo 62 del d.lgs. 118/2011 e nel rispetto dell'articolo 3, commi 16 e 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)), la Giunta regionale è autorizzata a ricorrere all'indebitamento a copertura:

a) degli investimenti dell'esercizio 2024 nell'importo di euro 115.629.526,68, di cui euro 62.143.253,94 derivanti dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 315 del 4 aprile 2024 “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2023 ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D. Lgs. 118/2011”, per le finalità indicate nell'apposito allegato “Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2024-2026 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento” – parte I;

b) degli investimenti dell'esercizio 2025 nell'importo di euro 91.350.998,70, di cui euro 998,70 derivanti dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 315 del 4 aprile 2024 “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2023 ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D. Lgs. 118/2011”, per le finalità indicate nell'apposito allegato “Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2024-2026 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento” – parte I;

c) degli investimenti dell'esercizio 2026 nell'importo di euro 25.000.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato “Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2024-2026 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento” – parte I.

2. Le condizioni di tasso e durata per la contrazione dei mutui sono fissate nei seguenti limiti:

a) tasso iniziale massimo di interesse effettivo: 5,5 per cento annuo;

b) durata minima del periodo di ammortamento: anni venti;

c) durata massima del periodo di ammortamento: anni trenta.

3. Per l'emissione dei prestiti obbligazionari le condizioni sono fissate nei limiti stabiliti dalla normativa statale vigente in materia.

4. Le rate di ammortamento per gli anni 2024, 2025 e 2026 trovano riscontro per la copertura finanziaria negli stanziamenti iscritti negli esercizi 2024, 2025 e 2026, in corrispondenza della Missione 50 “Debito pubblico”, Programma 1 “Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari” per le quote interessi e della Missione 50 “Debito pubblico”, Programma 2 “Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari” per le quote capitale. Per gli anni successivi al 2026 le rate di ammortamento, comprensive degli eventuali aumenti del tasso di interesse connessi all'andamento del mercato finanziario, trovano copertura nei bilanci relativi.

5. A garanzia dell'ammortamento dei mutui e delle altre forme di indebitamento di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a istituire speciale vincolo irrevocabile a favore di ciascun istituto mutuante ovvero di ciascun agente incaricato del servizio di pagamento ai portatori delle obbligazioni, dando mandato al proprio tesoriere di pagare le rate di ammortamento alle relative scadenze, con priorità rispetto alle altre spese di natura obbligatoria.”.

Art. 6.

(Quote accantonate e vincolate del saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2023)

1. Le quote accantonate e vincolate del saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2023, come risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2023, ammontano, rispettivamente, a euro 532.767.878,93 ed euro 235.620.463,39.

Art. 7.

(Variazioni agli allegati al bilancio di previsione 2024-2026)

1. Gli schemi di bilancio e i relativi allegati di cui all'articolo 11 del d.lgs. 118/2011, sono modificati secondo le variazioni apportate agli stati di previsione dell'entrata e della spesa con la presente legge.

Art. 8.

(Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 21 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2024-2026))

1. L'articolo 5 della l.r. 21/2023, è sostituito dal seguente:

“Articolo 5

(Fondo regionale integrativo trasporti)

1. Per il bilancio 2024-2026 il Fondo regionale integrativo trasporti di cui all'articolo 28 ter della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e locale e del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti (PRIIMT)), è determinato in:

- euro 39.616.289,93 per l'esercizio 2024 di cui euro 19.052.847,93 allocati alla Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 1 “Trasporto ferroviario”, Titolo 1 “Spese correnti” ed euro 20.563.442,00 alla Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 2 “Trasporto pubblico locale”, Titolo 1 “Spese correnti”;

- euro 39.608.660,85 per l'esercizio 2025 di cui euro 19.045.218,85 allocati alla Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 1 “Trasporto ferroviario”, Titolo 1 “Spese correnti” ed euro 20.563.442,00 alla Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 2 “Trasporto pubblico locale”, Titolo 1 “Spese correnti”;

- euro 39.608.660,85 per l'esercizio 2026 di cui euro 19.045.218,85 allocati alla Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 1 “Trasporto ferroviario”, Titolo 1 “Spese correnti” ed euro 20.563.442,00 alla Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 2 “Trasporto pubblico locale”, Titolo 1 “Spese correnti”.

Art. 9.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.